



a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Esonero contributivo semestrale per nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2020

Il decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), ha previsto la possibilità per i datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) di beneficiare di un esonero contributivo in caso di assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico) fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza successiva all'entrata in vigore del decreto stesso.

L'esonero contributivo avrà una **durata massima di 6 mesi** dall'assunzione e sarà calcolato su un massimale annuo, da riproporzionare su base mensile, di euro 8.060,00 (importo per il semestre euro 4.030,00; importo mensile euro 671,00). Restano a carico dell'impresa, come recita il comma 1 dell'art. 6 del decreto, *i premi e contributi dovuti all'Inail*.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato purché la trasformazione avvenga successivamente all'entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

(Fonte: D.L. 14 agosto 2020 n. 104)